POLITECNICO DI TORINO
Repository ISTITUZIONALE

Protection, management and planning: ragioni, pratiche ed effetti della tutela del paesaggio

Original
Protection, management and planning: ragioni, pratiche ed effetti della tutela del paesaggio / Cassatella, C.; Castiglioni, B.. - In: RI-VISTA. RICERCHE PER LA PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO. - ISSN 1724-6768. - ELETTRONICO. - 18:2(2019), pp. 4-13. [10.13128/rv-8308]

Availability:
This version is available at: 11583/2804872 since: 2023-11-07T17:58:18Z

Publisher:
Firenze University Press

Published
DOI:10.13128/rv-8308

Terms of use:

This article is made available under terms and conditions as specified in the corresponding bibliographic description in the repository

Publisher copyright

(Article begins on next page)

19 April 2024

Editoriale
Protection, management and planning: ragioni, pratiche ed effetti della tutela del paesaggio

Cassatella Claudia
DIST, Politecnico di Torino, claudia.cassatella@polito.it
Castiglioni Benedetta
DISSGEA, Università di Padova, etta.castiglioni@unipd.it

pagina a fronte
Carema, viticoltura "eroica",
Foto Giacomo Chiesa, 2009

Connettere ragioni e pratiche della tutela

A vent'anni dalla firma della Convenzione europea del paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000, di qui in avanti Cep), Ri-Vista propone tre numeri dedicati a questo anniversario, portando via via l'attenzione su alcune parole chiave. Questo primo numero affronta le politiche del paesaggio espresse all'art. 1 con i tre termini *protection, management* e *planning*. Nel contesto italiano, la prima politica pubblica rivolta al paesaggio è stata la tutela, ormai più di un secolo fa. Essa resta un'istanza socialmente molto avvertita, cui corrispondono ormai non solo misure di protezione, ma anche di gestione durevole, pianificazione e intervento creativo. Questo è il cuore tematico del numero[1].

Esistono almeno due diversi modi di intendere la tutela del paesaggio: come domanda sociale e cura, a partire dalle attribuzioni di valore, e come attività tecnica, iscritta in un perimetro normativo e procedurale (i beni paesaggistici, le normative dei piani, le procedure autorizzative, ecc.). Si tratta di due accezioni diverse, che tuttavia sono necessariamente in relazione tra loro. Le *ragioni* della tutela (i valori o i disvalori riconosciuti nel paesaggio dal contesto sociale) muovono l'attivazione delle *pratiche*, ossia le attività tecniche nell'ambito di un contesto normativo e istituzionale. Queste pratiche hanno diversi *effetti* sui paesaggi attraverso la definizione delle azioni di trasformazioni vietate, possibili, auspicabili, ovvero in termini di *protection, management, planning*. Le pratiche di tutela fissano alcuni valori, determinano esiti paesaggistici, generano narrazioni nel discorso politico e in definitiva influenzano esse stesse le istanze sociali. È dunque un processo circolare e continuo, quello tra istanze sociali e attività tecniche, non uniforme nello spazio e nel tempo, coerentemente con il variabile contesto culturale e istituzionale-normativo.

Attraverso l'apporto di voci diverse (geografi, conservatori, pianificatori) e attraverso casi di studio nazionali ed internazionali, questo numero monografico focalizza l'attenzione sulla connessione tra la tutela del paesaggio nel discorso sociale e le forme che essa assume nelle pratiche. Si vuole quindi discutere e mettere reciprocamente in relazione la dimensione pre-giuridica dell'istanza di tutela,

© 2019 Author(s). Open Access issue/article(s) edited by QULSO, distributed under the terms of the CC-BY-4.0 and published by Firenze University Press. Licence for metadata: CC0 1.0
DOI: 10.13128/rv-8308 - www.fupress.net/index.php/ri-vista/

le forme in cui si esprime, le attività tecniche che la sorreggono, gli effetti che ne scaturiscono, le possibilità di intervento progettuale ed evolutivo. Questioni che, soprattutto quando messe in relazione tra di loro, sollevano diversi aspetti critici, sui quali si soffermano i paragrafi seguenti.

Il riconoscimento dei valori dei paesaggi: dimensioni, contesti, circostanze, conflittualità

Il concetto di paesaggio è spesso proposto come luogo della sintesi e dell'integrazione (tra percezioni, valori, sguardi disciplinari) così come le immagini che più facilmente si associano al termine paesaggio sono caratterizzate da una generale piacevolezza e dall'assenza di aspetti problematici. Eppure, nel discorso sociale il paesaggio è di frequente il luogo della conflittualità: conflitto tra visioni e aspirazioni, tra professionalità, tra attori del governo del territorio. Tali conflittualità sono riconducibili ai vari modi in cui la società attribuisce valore al paesaggio (Castelnovi 2000); da queste, e dagli sforzi per il loro superamento e la loro integrazione, prendono avvio le diverse azioni e politiche per la tutela del paesaggio (Castiglioni et al. 2018).

La domanda sociale di paesaggio costituisce dunque il punto di partenza per ogni azione volta alla produzione dei paesaggi in generale e alla conservazione di quei paesaggi e di quelle caratteristiche che di volta in volta sono ritenute maggiormente rilevanti. Riflettere sulle ragioni della tutela significa quindi soffermare l'attenzione da un lato sul processo attraverso cui viene attribuito valore ai paesaggi dalle popolazioni, e dall'altra su come e in quali contesti questo valore si esprime. La complessità della questione, che deriva dalla considerazione del paesaggio quale costruzione sociale, può essere esplorata attraverso alcuni interrogativi.

A che cosa esattamente viene attribuito valore? Considerando la relazione che lega le forme paesaggistiche ai processi territoriali (ambientali e sociali) che di queste forme sono i produttori e che attraverso i paesaggi stessi acquistano evidenza, è legittimo chiedersi se i valori che vengono attribuiti ai paesaggi dipendano dalle loro caratteristiche intrinseche, oppure da una valutazione più o meno positiva dei processi (ad es. sociali, economici, politici) di cui questi stessi paesaggi sono diretta o indiretta espressione.

Chi attribuisce valore? Un secondo punto riguarda i soggetti dell'attribuzione di valore al paesaggio e le relazioni che tra di essi si stabiliscono: i punti di vista sono diversi sia a seconda delle diverse esperienze di cui ciascuno è portatore (a partire dal carattere e dalla sensibilità personale, ma anche con riferimento alle esperienze culturali e di viaggio e alle condizioni professionali), sia con riferimento al ruolo all'interno del contesto sociale. Il cittadino comune, le organizzazioni pubbliche e private che agiscono nei paesaggi (per es. le organizzazione di settore), gli esperti nelle varie discipline e i tecnici coinvolti nei processi di gestione sono portatori di diverse prospettive valoriali nei confronti del paesaggio che possono trovare maggiore o minore possibilità di espressione anche a seconda delle relazioni di potere che si stabiliscono tra i diversi gruppi e che, nella prospettiva della democratizzazione introdotta dalla CEP (Egoz et al. 2018), dovrebbero trovare uguale spazio e possibilità di confronto nel momento decisionale.

Che tipo di valore viene attribuito? In questa prospettiva, appare fondamentale fare riferimento non tanto ad un preciso 'valore' del paesaggio oggettivamente e chiaramente definito, quanto piuttosto alla multidimensionalità di questo concetto e ad una pluralità di 'valori' diversi. In particolare, il sapere esperto comunemente attribuisce valore secondo criteri estetici, storico-culturali o ecologici, come previsto d'altronde espressamente dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. lgs. 2004 e s.m.i, di qui in avanti Codice) che con-

sidera appunto i valori "storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria" (art. 138). D'altra parte, le riflessioni e le ricerche condotte ormai da alcuni decenni (Voisenat 1995, Luginbuhl 2012, Castiglioni 2016) hanno messo in luce anche altre dimensioni valoriali, quali una dimensione affettiva, con riferimento alle esperienze personali connesse ad un particolare paesaggio, una dimensione sociale, relativa alle pratiche che ogni gruppo o comunità svolge nei luoghi che abita e trasforma, e anche una dimensione funzionale, dipendente dai modi in cui il paesaggio stesso e i suoi elementi vengono fruiti. Tutte queste categorie valoriali sono spesso sovrapposte e tra loro intrecciate, rendendo quindi problematica una loro netta separazione.

A quali paesaggi viene attribuito valore? L'ampiezza delle categorie valoriali va associata all'estensione dei siti che sono potenzialmente riconosciuti 'di valore': a fianco di paesaggi dalle qualità eccezionali secondo criteri estetici o storico-culturali, anche i paesaggi della vita quotidiana, secondo altri criteri, ricevono specifiche attribuzioni di valore, benché spesso più problematiche nella loro espressione.

Quando viene attribuito valore? Il processo di attribuzione di valore costituisce uno degli aspetti delle relazioni tra società e territorio e avviene indipendentemente dalla sua formalizzazione, in maniera spesso inconsapevole. Le pratiche della tutela prendono avvio da un esplicito e formalizzato riconoscimento del "notevole interesse pubblico". Tuttavia, tale riconoscimento è esso stesso relativo ad una particolare situazione, o meglio ad un insieme di circostanze che inducono a prendere consapevolezza del valore di questo o quell'elemento, di questo o quel paesaggio (Quaglia 2016). È temporalmente definito, legato cioè allo specifico contesto socio-culturale e, più specificamente, a particolari contingenze nelle quali ciò che si ritiene 'di valore' viene messo a rischio – o percepito come tale – a causa di un progetto di trasformazione in corso o dall'abbandono. In questo senso, il processo di attribuzione di valore, per essere compreso pienamente, dovrebbe essere sempre collocato nel tempo e nel contesto degli avvenimenti che l'hanno fatto emergere.

Dalla complessità del processo di attribuzione di valore dipendono dunque alcune delle problematicità che si riscontrano nelle pratiche di governo del paesaggio. In particolare, appare necessario considerare le conflittualità che derivano nel momento in cui il riconoscimento e la tutela di alcune categorie di valori si oppone negli esiti al riconoscimento e alla salvaguardia di altri. Inoltre, il pieno rispetto delle regole formalizzate della tutela non sempre è in grado di produrre come esito paesaggi riconosciuti 'di valore', né riesce sempre a limitare processi che vengono percepiti come 'di degrado'.

Ad un'effettiva presa in carico di tale complessità possono risultare utili luoghi e strumenti di ascolto delle diverse soggettività - quali l'associazionismo, gli osservatori del paesaggio, gli ecomusei, gli strumenti per il governo dei beni comuni - in cui siano possibili il riconoscimento della pluralità e la condivisione dei valori del paesaggio. Analogamente, l'attenzione alle diverse forme attraverso le quali può esercitarsi l'attenzione al paesaggio da parte di amministrazioni e cittadini consente di discutere l'appropriatezza degli strumenti rispetto alle diverse istanze espresse dai territori e alla loro ricomposizione.

L'interesse pubblico attraverso il filtro delle norme: i beni paesaggistici

L'istanza sociale di protezione del paesaggio, plurale e conflittuale nel dibattito pubblico, può trovare una cristallizzazione in un atto di tutela. La procedura costituisce un filtro che seleziona categorie e valori, ma anche i soggetti legittimati ad

esprimersi. Il vincolo è un punto di arrivo e un punto di partenza. Le note che seguono evidenziano alcune questioni problematiche che ne derivano e la necessaria connessione tra "protection management and planning".

A chi compete proteggere il paesaggio? La tutela del paesaggio esiste in moltissimi paesi ed è espressa attraverso diverse categorie di beni frutto a volte di particolari istanze nazionali, a volte della migrazione di modelli[2]. Essa ha due diverse radici ed espressioni, la tutela della natura e la tutela del patrimonio culturale (si vedano, ad esempio, i "paesaggi protetti" IUCN, i "paesaggi naturali" e i "paesaggi culturali" della World Heritage List UNESCO). In genere la designazione è basata su una legge nazionale ed è quindi di competenza statale. In Italia, la tutela del paesaggio è persino incardinata in un principio della Carta Costituzionale (art. 9), da cui deriva una particolare efficacia giuridica[3], e si iscrive nel perimetro del patrimonio culturale, da gestire nei suoi potenziali conflitti rispetto alla tutela dell'ambiente.

In Italia, la "dichiarazione di notevole interesse pubblico" di immobili ed aree, in origine appannaggio dello Stato attraverso le Soprintendenze, è stata innovata dal Codice (Titolo III, capo II): commissioni regionali con la presenza del Ministero e di altri esperti esaminano istanze proprie o presentate dagli enti pubblici territoriali interessati (si noti: non da singoli cittadini o associazioni); seguono la pubblicazione, l'analisi delle osservazioni e il decreto, che contiene sia l'individuazione cartografica (in alcuni casi con dettaglio alla scala catastale, per consentire la notifica ai detentori del bene) sia la disciplina d'uso.

Quali paesaggi sono di interesse pubblico? Le categorie in base alle quali un'area può essere tutelata (art. 136) rimangono tuttavia le stesse dal 1922 (con la sola aggiunta dal 2008 degli alberi monumentali e dei centri storici). Nessun accenno, in particolare, ai paesaggi rurali (per i quali si deve ricorrere alle bellezze panoramiche, o ai complessi di cose immobili) che sono invece assai presenti nel sentimento comune e nelle istanze che provengono dai cittadini (ne ragionano diversi autori in questo numero). Altre categorie potrebbero essere utili per designare beni di valore identitario, quali *landmark* e spazi pubblici, ma si può supplire solo con gli "ulteriori contesti", tipizzati, all'interno dei piani paesaggistici regionali (ppr).

La motivazione dell'interesse pubblico deve far riferimento ad una gamma di valori definito dalla legge (art. 138), già più sopra richiamati. La definizione del perimetro ne consegue, con la ben nota difficoltà di circoscrivere un fenomeno fatto di sistemi di relazioni e che si appoggia non solo a criteri fisici, ma anche immateriali (si vedano in questo numero Lucchesi e Gisotti, Accotto). Un'altra difficoltà deriva dalla ormai diffusa presenza di fattori di detrazione, che talvolta minano l'integrità del sito stesso che si intende vincolare, ma motivano l'attenzione del pubblico da cui si genera l'istanza di tutela. Ritenere estranee le parti degradate e quindi escluderle dall'area vincolata, lasciandole ad una probabile divaricazione? Includerle, come premessa al loro recupero? In questo caso, vincolare un'area che richiede una trasformazione profonda, non renderà più difficoltoso l'intervento? Come esprimere una norma di tutela che lasci sufficiente apertura progettuale?

Quali regole d'uso? La vera novità del Codice, infatti, è la predisposizione di prescrizioni d'uso, che limitano la discrezionalità degli atti autorizzativi. Esse, data anche la natura prescrittiva, assumono un ruolo cruciale, predeterminando *erga omnes* l'agibile una volta per tutte, senza poter prevedere, ovviamente, lo stato futuro dei luoghi, le circostanze, l'evoluzione delle tecniche d'intervento. Una manutenzione nel tempo delle schede di vincolo appare una mera ipotesi di scuola, se ci si basa sulla lentezza dei processi avvenuti finora, ma ugualmente da indicare. Un'altra questione delica-

ta e affrontata variamente nelle esperienze in corso è come differenziare e graduare le indicazioni normative all'interno delle aree oggetto dei provvedimenti di tutela. Ad esempio, i decreti emanati in Emilia Romagna articolano la disciplina spazialmente, individuando opportune differenziazioni, e documentano riccamente lo stato dei luoghi (quanto ciò sia prezioso è chiaro a chi abbia provato a interpretare l'intenzione di vincoli emanati 70, 80 anni fa, documentati solo con alcune righe ed una carta catastale). Molto dettagliate anche le schede dei beni del ppr del Friuli Venezia Giulia, che includono un'analisi SWOT, con l'intenzione di stimolare una riflessione sulle opportunità offerte dalla presenza di valori paesistici (Pascolini, *infra*). Infatti, un altro nodo è rappresentato dalla difficoltà di esprimere indirizzi positivi (obiettivi verso cui dovrebbe tendere la gestione del bene e l'eventuale intervento) attraverso il linguaggio delle prescrizioni, fatto di obblighi e divieti.

Perché vincolare? Si potrebbe pensare, in un paese che è già tutelato per effetto della legge Galasso per la maggior parte del suo territorio[4], che non vi siano molte richieste di nuovi vincoli provenienti dal basso. Al contrario, la presentazione di nuove istanze ha portato le regioni a istituire le proprie commissioni (tra le prime, l'Emila Romagna e il Piemonte). Le proposte provengono da comuni, ma più spesso da associazioni e gruppi di cittadini (in questo caso, devono essere fatte proprie dai membri della commissione). Le motivazioni sono piuttosto varie[5], rispecchiando quelle dimensioni valoriali cui si è accennato: talvolta rivelano il desiderio di evitare interventi decisi da altri enti, la convinzione di poter attrarre finanziamenti per la valorizzazione turistica del territorio (ipotizzando interventi che non sempre sarebbero ammissibili in caso di tutela), fino alla debolezza politica di richiedere ad un ente sovraordinato decisioni che non si vogliono assumere localmente. In alcuni casi, infatti, il tipo di gestione del territorio che si auspica con la proposta di vincolo potrebbe essere attuato dai comuni attraverso i propri strumenti urbanistici. A maggior ragione in quelle regioni dotate di un piano paesaggistico regionale che fornisce indirizzi puntuali.

L'interesse pubblico è dunque sancito come esito di una procedura estremamente formalizzata, che prevede determinate forme di rappresentanza e l'uso di un set di categorie e di modalità tecniche. Ma se il processo ha - come si è visto - una sua contestualità e temporalità condizionanti, l'esito - il vincolo - ha effetti programmaticamente atemporali, si intende 'per sempre' (la revisione o la revoca essendo un processo del tutto eccezionale e di difficile percorribilità), quale che sia la dinamica effettiva del paesaggio o il cambiamento nel suo apprezzamento.

Che cosa avviene dopo la dichiarazione di interesse pubblico? Come si gestisce il paesaggio tutelato? A livello internazionale, le modalità di gestione di un bene paesaggistico possono essere diverse: dal semplice obbligo procedurale di rilascio di un'autorizzazione, sulla base di un parere esperto espresso caso per caso (modello base, in Italia fino al 2004), o invece sulla base di linee guida e di un processo negoziale (modello anglosassone), fino all'elaborazione di una specifica disciplina d'uso (in Italia, ex Codice) o di un piano di dettaglio (ad esempio, le AVAP francesi[6]). Alcuni paesi (tra cui Belgio e Paesi Bassi) prevedono anche sistemi di compensazione o incentivazione finanziaria per gli obblighi connessi all'apposizione di un vincolo. In Italia, a fronte di un particolare regime autorizzativo e di una disciplina d'uso prescrittiva, nessuno strumento accompagna la gestione del bene.

Servono ancora i "vincoli", in un regime di pianificazione paesaggistica? In Italia, a partire dall'applicazione del Codice, la pianificazione paesaggistica è estesa a tutto il territorio. Nelle regioni che hanno già approvato il proprio piano paesaggistico regionale, l'adeguamento (obbligatorio) dei piani locali

e la conformità delle varianti creano una condizione del tutto nuova: il governo del territorio non può più prescindere dal paesaggio, non solo nelle aree vincolate. Ciò significa che esistono finalmente le condizioni perché la tutela nella forma del vincolo sia considerata l'eccezione, non la regola, quando si parla di paesaggio. Probabilmente occorre creare una maggior fiducia, anche attraverso processi partecipativi e strategici, nel rapporto tra gestione urbanistica e paesaggio, affinché l'istanza sociale non cerchi sbocco in un atto d'autorità, ma in una gestione consapevole e attiva, che è anche la sola garanzia di valorizzazione.

I contributi in questo numero

I contributi che compongono il presente volume approfondiscono queste tematiche, considerando tre questioni in particolare: un primo gruppo di articoli presenta riflessioni e casi di studio collegati con le pratiche di tutela e pianificazione; un secondo gruppo affronta il tema della conservazione e della valorizzazione dei paesaggi rurali; un terzo gruppo, infine, discute alcuni casi in cui si possono apprezzare gli effetti, talvolta contraddittori, del riconoscimento di valore del paesaggio, o delle pratiche di tutela.

Il primo gruppo di saggi si apre con una riflessione di Marson su come l'attuazione del Codice non possa confidare solo sull'efficacia delle norme e l'adeguamento dei piani, ma debba passare attraverso le pratiche degli attori territoriali e la mobilitazione degli attori non istituzionali. Tanca ragiona sulla riduzione della questione paesistica alla dicotomia vincolo/sviluppo, ricostruendo in modo puntuale le alterne vicende delle politiche del paesaggio in Sardegna, messe in relazione con le dinamiche socio-economiche alla base di una crisi di identità. Pascolini illustra il recente piano paesaggistico del Friuli Venezia Giulia, la cui dimensione strategica, particolarmente accentuata, poggia su un percorso partecipativo che ha visto coinvolte decine di comuni in anticipazioni progettuali. Michelutti e Guaran riflettono sullo stesso percorso partecipativo, soffermandosi sui conflitti generati dall'incontro tra le logiche locali, *context-dependent*, e le logiche *expert-based* degli apparati burocratici, che rendono difficoltoso attuare il principio di partecipazione democratica in senso pienamente politico. Lucchesi e Gisotti forniscono un esempio concreto della complessità del processo tecnico-scientifico connesso all'individuazione delle aree da sottoporre a tutela portandoci in Toscana, nei boschi costieri 'figurativamente caratterizzati', dove, a fronte di un obiettivo normativo dato (inedificabilità) occorre incrociare e trasferire criteri connessi a aspetti percettivi, storici, fisiografici, urbanistici.

Il secondo gruppo di contributi prende in considerazione ipaesaggi rurali, una tipologia che riveste importanza via via crescente nell'immaginario collettivo riferito al paesaggio, ma che allo stesso tempo non trova negli strumenti vincolistici tradizionali adeguate modalità per la loro tutela e valorizzazione, essendo particolarmente legata a pratiche gestionali che sfuggono al solo governo dei processi urbanistici. L'articolo di Ferrario e Turato propone quindi una riflessione ampia e aggiornata, appoggiata all'analisi di due casi studio, sulle iniziative nazionali e internazionali indirizzate al riconoscimento e alla tutela del valore patrimoniale dei paesaggi agrari storici, evidenziando la necessità di una integrazione con le politiche agricole. Accotto prosegue il ragionamento con la presentazione di un caso studio attraverso il quale sottolinea la necessità di una integrazione tra gli strumenti vincolistici, le pratiche di gestione del paesaggio stesso e il riconoscimento del suo valore da parte degli abitanti. Asrav, a sua volta, a partire dai processi in atto in una valle montana nel nordest della Turchia, approfondisce le questioni della dimensione relazionale del paesaggio rurale e dell'integrazione tra politiche e azioni a scale diverse.

Nel terzo gruppo, Salizzoni e Pérez-Campaña sottolineano – a partire da un esempio sulla costa andalusa - la necessità di considerare in maniera integrata la fase progettuale per la conservazione del valore di biodiversità all'interno dei paesaggi urbani e quella delle azioni necessarie per la manutenzione, al fine di garantire gli esiti sperati. Papotti, invece, analizza il ruolo che le strategie di marketing assumono nella promozione dei territori, innescando potenziali cortocircuiti tra il riconoscimento dei valori dei paesaggi e l'utilizzo e/o la costruzione pubblicitaria di questi valori a fini commerciali.

Completano il numero i saggi di Gottero sul ruolo dell'agricoltura legata a denominazioni protette (ove la qualità dei prodotti è sovente connessa, nell'immaginario, alla qualità del paesaggio) e di Lobosco, che ci porta a Pantelleria, isola soggetta a molteplici riconoscimenti di valore (tutela paesaggistica, ma anche Parco Nazionale, Patrimonio Unesco), affrontando la questione della produzione di energia rinnovabile.

Conservare, innovare

Pur ricco di contributi rappresentativi anche di diverse prospettive disciplinari, questo numero ovviamente non esaurisce le questioni che solleva. In particolare, molto si potrebbe ancora dire sugli effetti della tutela, prendendo ad esempio un paese come l'Italia, ove è praticata da più di un secolo. Una casistica variegata fornisce indizi su diversi fenomeni, da esempi di sviluppo a base patrimoniale, o di pressione sulle aree contermini, dall'abbandono e cancellazione del bene al suo iper-sfruttamento (altra forma di cancellazione), dall'irrigidimento in forme iper-regolate alle trasformazioni illecite... Appare quanto mai necessario interrogarsi sugli effetti dei vincoli e più in generale delle norme e delle politiche per il paesaggio, sia per quanto riguarda le trasformazioni paesaggistiche stesse (includendo l'eventualità di *trade-off* negativi), sia con riferimento alle implicazioni di tipo economico (in primis in ambito turistico, ma non solo), sia in termini di costruzione di nuove istanze sociali. Alcuni fenomeni si leggono in filigrana attraverso la reportistica ambientale, i report BES di ISTAT, quelli di MiBACT, ma una valutazione sistematica, non paga di misurare le percentuali di aree tutelate o il numero di piani approvati, è tutta da costruire (Cassatella 2017 e 2019). Accanto alla storia dei processi istituzionali (la più volte narrata 'evoluzione legislativa'), dev'essere raccontato anche come cambiano le istanze sociali, quali forme di cura del territorio e del paesaggio esse sanno esprimere, e come cambia nel frattempo il paesaggio in questione.

Queste considerazioni così come tutti i casi presentati in questo numero dimostrano come "*protection, management and planning*" non si possano concepire come azioni disgiunte (infatti, la CEP le propone sempre unite). Non esiste valorizzazione se non a partire dalla protezione di un bene. Non esiste protezione efficace se priva di gestione. E la stessa protezione può (o, forse, deve) contenere in sé lo sguardo al futuro, le azioni attese e desiderate, gli "obiettivi di qualità paesaggistica" previsti dalla CEP. "Conservare, innovare": resta vivo il binomio imperativo proposto da Roberto Gambino con il suo celebre libro del 1997. A questo Maestro da poco scomparso, cui molto si deve nell'elaborazione e promozione del paradigma paesistico e della CEP in Italia, va il ricordo delle curatrici e della Redazione di questa rivista, al cui Comitato Scientifico partecipò fin dalla fondazione.

02
2019
SECONDA SERIE

Note

.[1] La curatela del numero e la stesura dell'Editoriale sono state condivise dalle Autrici; il par. 2 si deve in particolare a BC, il par. 3 a CC. Le riflessioni qui sviluppate sono il frutto di una serie di seminari di studio condotti dalle scriventi, dunque di dialoghi e riflessioni condotte con diversi esperti, che solo in parte è stato possibile ricondurre all'interno del numero. Le autrici vogliono quindi riconoscere un debito di gratitudine ai partecipanti agli incontri di studio su "Il paesaggio tra conflittualità e integrazione" (Padova, 18 novembre 2017 e 9 febbraio 2018) e alle Giornate di studio "La tutela del paesaggio: ragioni pratiche ed effetti" (Torino, 11-12 aprile 2019).

[2] Si vedano, ad esempio, le *bellezas naturales*, introdotte in Spagna nel 1956, ricalcate sulle *bellezze panoramiche* della nostra L. 1497/1939.

[3] Su questo punto, commentato da diversi giuristi, si veda ad esempio Amorosino 2010.

[4] Un dato ufficiale non è reperibile (neanche attraverso la banca dati ministeriale 'Vincoli in Rete'), ma è approssimabile sia attraverso i report Ispra e Istat sullo stato dell'ambiente e del territorio, sia sulla base delle percentuali riscontrate nelle regioni che hanno già effettuato al ricognizione dei beni (ad es. 61% in Piemonte).

[5] Le considerazioni qui sviluppate si basano sull'esperienza della scrivente (Claudia Cassatella), dal 2014 ad oggi, come membro della Commissione istituita ai sensi dell'art. 137 del Codice dalla Regione Piemonte. La Regione ha predisposto un format per la presentazione delle istanze, che include non solo l'individuazione dei valori ma anche la proposta di perimetrazione e di disciplina d'uso. Si veda anche il caso presentato di Ferrario e Turato, infra.

[6] AVAP, *Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine*, Loi N. 2, 12 July 2012.

Bibliografia

Amorosino S. 2010, *Introduzione al diritto del paesaggio*, Laterza, Roma/Bari.

Barbati C. et al. 2017, *Diritto del patrimonio culturale*, Il Mulino, Bologna.

Carpentieri P. 2004, *La nozione giuridica di paesaggio*, «Rivista trimestrale di diritto pubblico», n. 2.

Cassatella, C. 2019, *Pianificare il paesaggio. Finalmente*, in A. Guaran e M. Pascolini (a cura di), *Pianificazione e governo del paesaggio: analisi, strategie, strumenti*, Forum, Udine, pp. 15-26.

Cassatella C. 2017, *Perpetuum mobile. La disciplina dei beni paesaggistici in Italia*, in A. Longhi e E. Romeo (a cura di), *Patrimonio e tutela in Italia. A cinquant'anni dall'istituzione della Commissione Franceschini (1964-2014)*, Ermes Edizioni Scientifiche, Ariccia (RM), pp. 81-93.

Castelnovi P. (a cura di) 2000, *Contributi al Seminario internazionale Il valore del paesaggio* (Torino, 9 giugno 2000), Politecnico di Torino e ISSU Istituto di studi superiori di Scienze Umane, non pubblicato.

Castiglioni B., *'Institutional' vs 'everyday' landscape as conflicting concepts in opinions and practices. Reflections and perspectives from a case study in Northeastern Italy*, , «Journal of Research and Didactics in Geography», 1, 5, 2016, pp. 37-46.

Castiglioni B., Santacroce C., Dal Pozzo A., Quaglia C. (a cura di) 2018, *Il paesaggio tra conflittualità e integrazione. Materiali da un'esperienza formativa*, Cleup, Padova.

Egoz S., Jørgensen K. e Ruggeri D. (a cura di) 2018, *Defining Landscape Democracy: A Path to Spatial Justice*, Elgar, London.

Gambino R. 1997, *Conservare Innovare. Paesaggio, ambiente, territorio*, Utet, Torino.

Luginbühl Y. 2012, *La mise en scene du monde. Construction du paysage europeen*, Cnrs Editions, Paris.

Quaglia C. 2016, *"Valori" e "circostanze" nei processi istituzionali di riconoscimento del paesaggio. Esplorazioni nel caso veneto*. Tesi di Dottorato, XXVVII ciclo, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità, Università di Padova.

Strecker, A. 2018, *Landscape Protection in International Law*, Oxford University Press, Oxford.

Voisenat C. (ed.) 1995, *Paysage au pluriel. Pour une approche ethnologique des paysages*, Éditions de la Maison de Sciences de l'Homme, Paris.